

# REGOLAMENTO SUL PARTENARIATO SOCIALE ED IL “BARATTO AMMINISTRATIVO” (Parte 1 del Regolamento sulla Sussidiarietà Orizzontale)

(Approvato con delibera C.C. n. 30 del 17.11.2016)  
IN VIGORE DAL 15.12.2016

## *Sommario*

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 (Finalità, oggetto, ambito di applicazione e principi)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (I cittadini attivi)

Art. 4 (Requisiti per l'attivazione degli interventi)

Art. 5 (Interventi su aree ed immobili pubblici)

Art. 6 (Ulteriori aree di intervento)

### **CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

Art. 7 (Proposte di collaborazione)

Art. 8 (Il Contratto di Partenariato Sociale)

Art. 9 (Altri interventi di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016)

### **CAPO III – FORME DI SOSTEGNO**

Art. 10 (Agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 11 (Assicurazione)

Art. 12 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

Art. 13 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)

### **CAPO IV - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

Art. 14 (Prevenzione dei rischi)

Art. 15 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

### **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 16 (Clausole interpretative)

Art. 17 (Entrata in vigore)

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **(Finalità, oggetto, ambito di applicazione e principi)**

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, la valorizzazione, il recupero, lo sviluppo e la gestione dei beni immobili comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione, degli articoli 3 e 13 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con s.m.i., attraverso i contratti di Partenariato Sociale.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura, la valorizzazione, la gestione dei beni comuni urbani risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale o venga avviata su iniziativa dei cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa ex art. 1, comma 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 con s.m. i.
4. Il presente regolamento disciplina le procedure, i criteri, le condizioni, gli incentivi e le attività oggetto dei contratti di Partenariato Sociale ed, in particolare, degli interventi di sussidiarietà orizzontale e di quelli assunti nell'alveo dell'istituto del "baratto amministrativo", al fine di contribuire concretamente al benessere della collettività locale e di radicare nella comunità forme di cooperazione sociale attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il presente Regolamento, in ogni caso, fa salvi i principi in tema di equilibri e di vincoli di bilancio, dell'evidenza pubblica in materia di contratti pubblici, della parità di trattamento, della trasparenza dell'azione amministrativa, della forma scritta *ad substantiam* e della non discriminazione.

### **Art. 2**

#### **(Definizioni)**

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni urbani:** aree verdi, piazze, strade ovvero altre aree e beni immobili inutilizzati, e in genere una limitata zona del territorio urbano o extraurbano del Comune.
  - b) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, siano essi singoli, siano essi associati, consorziati o comunque riuniti in formazioni sociali, in ogni caso costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.
  - c) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Peschiera Borromeo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

- d) **Sussidiarietà orizzontale:** Principio e criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative previsto dall'art. 118 della Costituzione e dagli articoli 3 e 13 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. La sussidiarietà orizzontale si basa sul principio secondo il quale alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione 'sussidiaria', cioè di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. Ai fini della presente disciplina sono definiti interventi di sussidiarietà orizzontale quelli previsti dagli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n.50 del 18/4/2016.
- e) **Partenariato sociale:** il rapporto giuridico formalizzato tra soggetti pubblici e privati avente per oggetto la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e all'integrazione sociale.
- f) **Baratto amministrativo:** complesso delle forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione e la valorizzazione di aree e beni immobili urbani inutilizzati; le medesime collaborazioni sono volte al conseguimento di finalità di interesse generale e comportano agevolazioni, in relazione alla tipologia degli interventi e per un periodo limitato e definito, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164 e dell'art. 190 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016.
- g) **Contratto di Partenariato Sociale:** l'accordo scritto avente per oggetto la collaborazione sociale attraverso il quale Comune e cittadini, singoli o associati, definiscono l'ambito degli interventi di cura, valorizzazione e gestione dei beni urbani, sulla base di una Proposta di Collaborazione e/o di un Progetto di Partenariato Sociale.
- h) **Proposta di Collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini singoli o associati, volta a proporre al Comune interventi di cura, gestione o valorizzazione dei beni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- i) **Progetto di Partenariato Sociale:** progetti presentati dai cittadini singoli o associati, purchè individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale, ed aventi ad oggetto gli interventi di cura o valorizzazione dei beni urbani o la loro gestione condivisa, la durata, le modalità di svolgimento dell'attività, le persone coinvolte, i referenti, il sistema di verifica e controlli, le garanzie.
- j) Cura dei beni urbani:** pulizia, manutenzione, abbellimento dei beni;
- k) Valorizzazione dei beni urbani:** realizzazione di iniziative culturali di vario genere, interventi di cura, di decoro, di recupero e riuso dei beni urbani;
- l) Gestione condivisa:** la cura di immobili affidata mediante convenzione a cittadini, salvi gli ulteriori presupposti e condizioni stabiliti dal D.Lgs. 50/2016;
- m) Credito del Comune:** ogni diritto del Comune, classificato al fini del Bilancio come entrata tributaria o extra tributaria, che abbia per oggetto una prestazione pecuniaria e che, alla data di sottoscrizione del Contratto di Partenariato sociale, sia certo e liquido ma non ancora esigibile;
- n) Entrata tributaria:** ogni imposta o tassa il cui gettito sia di competenza comunale e che non abbia destinazione vincolata per legge;
- o) Entrata extra tributaria:** ogni entrata patrimoniale, di natura pubblica o privata, il cui gettito sia di competenza comunale e che non abbia destinazione vincolata per legge;

in particolare, ai fini del presente regolamento, non costituisce entrata extra tributaria, il contributo di costruzione e ogni ulteriore prestazione patrimoniale generata da convenzioni urbanistiche comunque denominate;

**p) Agevolazione:** la riduzione o la facilitazione all'assolvimento dell'obbligazione pecuniaria oggetto del Credito del comune, ai sensi dell'art. 24 del D.L.133/2014 e degli art. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016;

## **Art. 3 (I cittadini attivi)**

1. L'intervento di cura, di valorizzazione e di gestione condivisa dei beni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, e dagli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50 del 18/7/2016 inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi possono intervenire come singoli o attraverso le formazioni sociali stabilmente organizzate nelle forme giuridicamente riconosciute in cui esplicano la propria personalità.
3. I contratti di Partenariato Sociale di cui al successivo art. 8 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale della comunità locale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, valorizzazione e gestione dei beni comuni urbani quale forma di contribuzione nei confronti dell'ente, anche a fronte di agevolazioni, a condizione che tali forme di contribuzione non si configurino come *datio in solutum* ex art. 1197 del Codice Civile, e non riguardino anche debiti tributari ed extratributari pregressi.
5. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia svolto in forma associata, l'agevolazione può essere quantificata sulla base della somma corrispondente alle riduzioni spettanti agli associati che prestino il servizio: a tal fine, l'Associazione deve comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli associati che contribuiranno al servizio.

## **Art. 4 Requisiti per l'attivazione degli interventi**

1. I cittadini che intendono svolgere servizi ed interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
  - residenza nel Comune di Peschiera Borromeo;
  - Età non inferiore ad anni 18;
  - Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi;
  - Assenza di condanne penali: non possono svolgere servizi ed interventi di cui al presente Regolamento coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per delitti contro

la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1, per delitti contro la fede pubblica, per i delitti contro la libertà personale o per quelli dalla cui condanna sia comunque conseguita l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- Inesistenza di contenziosi giudiziari o extragiudiziari aperti o pendenze legali tributarie o extratributarie con il Comune di Peschiera Borromeo;
- reddito ISEE non superiore alle fascia di esenzione dell'Addizionale IRPEF; resta salva la facoltà della Giunta Comunale di aggiornare la soglia di reddito ISEE per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente Regolamento, eventualmente anche definendola in misura pari alla soglia annuale per l'accesso alle agevolazioni tributarie; i cittadini proponenti potranno presentare un'autocertificazione relativa al reddito ISEE attestato per l'anno in corso. Qualora la proposta venga ammessa, il richiedente dovrà presentare, a pena di decadenza dell'agevolazione, l'attestazione ISEE,
- presentazione di domanda che non superi lo stanziamento annuo di bilancio, quantificato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione per esser destinato al Partenariato Sociale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- Sede legale nel Comune di Peschiera Borromeo;
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Peschiera Borromeo;
- Iscrizione da almeno 6 mesi nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate) e all'Albo Comunale delle Associazioni (ACA);
- Inesistenza di contenziosi giudiziari o extragiudiziari aperti o pendenze legali tributarie o extratributarie con il Comune di Peschiera Borromeo;

3. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. Gli uffici comunali competenti procederanno alle opportune verifiche sul possesso dei requisiti oggetto di autocertificazione e l'eventuale esito negativo delle verifiche dalle quali risulti l'insussistenza dei requisiti comporterà la decadenza dall'agevolazione e l'applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazione falsa o mendace.

## **Art.5**

### **(interventi su aree ed immobili pubblici)**

1. Gli interventi dei cittadini attivi si estrinsecheranno al servizio della collettività di riferimento, avranno carattere occasionale e non continuativo, e dovranno svolgersi in periodi temporali precisi e limitati.

Con apposita deliberazione annuale di Giunta Comunale la misura dell'agevolazione riconosciuta dal Comune a fronte della prestazione sostitutiva dovrà essere predeterminata e congruamente correlata alla natura dell'attività da svolgere, secondo criteri obiettivi

riferibili alla durata della prestazione oraria o al risultato da raggiungere, con previsione degli oneri riflessi anche di tipo assicurativo antinfortunistico.

Gli Uffici Tecnici del Comune, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta in merito alle priorità di intervento, predisporranno ogni anno un elenco di interventi come contropartita dell'importo fissato nell'art. 10 del presente Regolamento, al fine di individuare il numero di moduli definiti su base oraria e disponibili in base allo stanziamento annuale, tenuto conto del valore simbolico attribuito a ciascun modulo e del limite individuale accordabile.

L'Amministrazione potrà in essere gli strumenti di controllo necessari ad assicurare che la prestazione sostitutiva sia effettivamente eseguita e/o che il risultato prefissato sia completamente raggiunto, prima di procedere all'applicazione dell'agevolazione ed alla conseguente contabilizzazione della *utilitas* a sgravio, o riduzione del credito tributario o extratributario.

2. Gli interventi saranno finalizzati alla cura, alla valorizzazione o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

3. L'intervento dovrà essere finalizzato, anche alternativamente, a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione;
- c) realizzare interventi tecnici di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

4. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- realizzazione di iniziative culturali, attività di manutenzione, sfalcio, pulizia e abbellimento delle aree verdi, piazze o strade, parchi pubblici e aiuole e comunque tutte quelle attività simili non oggetto d'appalto;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
- pulizia dei locali di proprietà comunale non oggetto di appalto;
- lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento a sedi di erogazione di servizi pubblici, centri civici, ecc. con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo nel caso di cui all'art. 189 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- manutenzione delle aree giochi e dell'arredo urbano, interventi di cura del decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale di aree e di beni immobili inutilizzati, ecc.

## **Art.6**

### **(Ulteriori aree di intervento)**

1. Il Comune promuove l'innovazione tecnologica, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali.

2. Il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi

collaborativi sociali, quale particolare forma di valorizzazione dei beni, viene promossa per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

3. Il Comune favorisce quindi l'innovazione digitale e tecnologica attraverso interventi di partecipazione, all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

## **CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

### **Art.7**

#### **(Proposte di Collaborazione)**

1. La gestione delle Proposte di Collaborazione si differenzia a seconda che:
  - a) la Proposta di Collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
  - b) la proposta sia presentata dai cittadini, con un progetto specifico negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso pubblico con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la Struttura comunale deputata alla gestione del servizio oggetto della Proposta di Collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti nel progetto.
4. In entrambi i casi di cui al comma 1 sono disposte adeguate forme di pubblicità della Proposta di Collaborazione, al fine di acquisire, entro i termini indicati, da parte di tutti i soggetti interessati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti, ivi comprese le segnalazioni di eventuali effetti pregiudizievoli della Proposta stessa oppure formulazione di ulteriori contributi o apporti.  
Nei casi di cui al comma 1, lett.b), laddove gli apporti acquisiti in forza del comma 4 ne evidenziano la necessità o l'opportunità, l'Amministrazione può attivare il procedimento del comma 1, lett. a), senza prelazione o preferenza per l'iniziale proponente.
5. La Proposta di Collaborazione dovrà indicare:
  - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
  - b) l'attestazione resa nelle forme dell'autocertificazione ex DPR n. 445/2000 inerente il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
  - c) l'indicazione dell'attività o del servizio a cui si intende partecipare ovvero la formulazione di proposte di attività o di servizi da svolgere nell'ambito delle attività e dei servizi previsti dal presente Regolamento, corredate da un progetto specifico ed esplicativo dell'attività o del servizio offerto, della durata, delle persone coinvolte, delle modalità di quantificazione della prestazione sostitutiva;

- d) l'indicazione della disponibilità di risorse, in termini di tempo ed eventuali attrezzature da mettere a disposizione;
- e) ammontare del credito dell'Amministrazione per il quale si chiede di essere ammessi al Baratto Amministrativo o alle altre forme di collaborazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
6. La Proposta di Collaborazione viene sottoposta alla istruttoria degli uffici per una prima valutazione sulla fattibilità tecnica e finanziaria della stessa in funzione della programmazione dell'Ente.
7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione o ad attivare la sollecitazione della proposta ai sensi del comma 4 e li sottopone al vaglio della Giunta.
8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, la Struttura comunale lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.
9. La Proposta di Collaborazione, qualora l'istruttoria del comma 6 ne certifichi la fattibilità, è sottoposta al vaglio della Giunta che delibera sull'accogliibilità sulla base della deliberazione che predefinisce annualmente anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della eventuale riduzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014, degli art. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o le eventuali altre forme di agevolazioni negli altri casi.
10. In caso di accoglimento della domanda, l'iter amministrativo si conclude, ai sensi del successivo art.8, con la sottoscrizione del Contratto di Partenariato Sociale, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile della struttura deputata alla istruttoria che cura, altresì, il controllo sulla successiva gestione della Proposta di Collaborazione.
11. I Contratti di Partenariato Sociale sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
12. Il numero massimo delle proposte di collaborazione ammissibili sarà determinato in funzione delle risorse destinate annualmente allo scopo. Laddove le risorse finanziarie destinate risultino insufficienti ad ammettere ad agevolazione tutte le proposte pervenute, le medesime verranno ammesse alle agevolazioni definite in forza del presente Regolamento sulla base dei seguenti criteri declinati in ordine gerarchico decrescente:
- Richieste-proposte presentate da gruppi di cittadini-associazioni stabili e giuridicamente riconosciute;
  - Reddito I.S.E.E. del richiedente più basso: A parità di ISEE prevarranno le proposte formulate da soggetti appartenenti a specifiche categorie di "bisogno", nell'ordine di priorità individuato e prestabilito annualmente dalla Giunta Comunale con l'apposita deliberazione
  - In caso di ulteriore parità in forza dei criteri precedenti, prevale la priorità nell'ordine di presentazione al Protocollo.

La non ammissibilità della proposta di collaborazione per incapienza dei fondi disponibili non costituisce titolo di precedenza o preferenza per le annualità successive laddove la medesima proposta venga ripresentata.

13. In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento e quindi:



- con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- nell'ottica del *favor* normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;
- per agevolare la programmazione economica dell'Ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente

l'Amministrazione, sempre nell'ambito degli interventi oggetto del presente Regolamento e di cui all'art.1, può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di agevolazione a favore dei cittadini attivi applicando il presente regolamento anche per la compensazione di eventuali altri crediti dovuti al Comune da residenti o associazioni, preventivamente predeterminati, per tipologie generali, ed in ogni caso tenuto conto del titolo che genera il credito del Comune e della coerenza e inerenza tra la misura agevolativa richiesta e la tipologia e quantificazione dell'attività/ servizio offerto in termini di vantaggio economico, di risparmio di costi e di spesa pubblica. Tali agevolazioni saranno predeterminate, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, dalla Giunta e i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione delle agevolazioni di cui al comma 13 potrà avere luogo soltanto se il Progetto di Collaborazione, manifesterà qualità di economicità e di convenienza per l'Amministrazione e sarà ascrivibile alla normativa richiamata nell'art. 1 del presente Regolamento e, in particolare, nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e degli artt. 189 e 190 del D.Lgs n. 50/2016.

14. La Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione degli schemi di bilancio, sul presupposto della relativa approvazione consiliare, stabilisce l'importo massimo erogabile a titolo di agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente Regolamento, nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art.24 del D.L.133/2014 e degli artt. 189 e 190 del D.Lgs n. 50/2016. Nella medesima deliberazione la Giunta definisce nel dettaglio, in via preventiva e generale, anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere nell'osservanza del presente Regolamento.

L'avviso pubblico di cui al comma 1, lett. a) definirà i criteri in base a quali si formuleranno graduatorie tra proposte di collaborazione che avessero identico contenuto o che comunque non risultassero attivabili contemporaneamente, quali il grado di corrispondenza rispetto a quanto sollecitato dall'Amministrazione; la completezza, la complessità, l'innovatività della proposta; il numero di volontari coinvolti; la disponibilità di risorse messe a disposizione; la durata della collaborazione; la qualità e la quantità di altre specifiche utilità per l'Amministrazione comunale anche con riferimento alla minore spesa pubblica procurata; etc

## **Art. 8**

### **(Il Contratto di Partenariato Sociale)**

1. Il Contratto di Partenariato Sociale, quale patto di collaborazione, è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.

2. Il contenuto del Contratto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa; la causa individuata in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere; l'oggetto, con precisa individuazione delle agevolazioni e dei relativi Crediti del Comune, delle attività assegnate;
- b) la durata limitata e definita della collaborazione; la quantificazione economica dell'intervento e l'unità di misura necessaria alla relativa rilevazione; la natura del credito comunale al quale l'intervento è correlato; l'inerenza tra il tributo da agevolare ed il tipo di attività sussidiaria posta in essere; le cause di sospensione o di conclusione anticipata della collaborazione stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi a favore dei beni urbani; la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative; l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente Regolamento; le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini; la vigilanza ed i controlli sull'andamento della collaborazione; la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto;
- j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto; la disciplina degli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati, salvi i principi di buon andamento ed imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione;

3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale ed episodica e di modesta entità richiede comunque la formale sottoscrizione del Contratto di Partenariato, eventualmente redatto in forma semplificata rispetto a quanto definito dal comma 2 ma comunque facendo salva la definizione delle rispettive obbligazioni e garanzie, quale patto di collaborazione con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente Regolamento.

**Art. 9**

**(Altri interventi di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016)**

1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

A fronte della gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente articolo da parte dei cittadini costituiti in consorzi, il Comune, con l'apposita deliberazione annuale da parte della Giunta Comunale, può prevedere incentivi anche mediante riduzione dei tributi propri, nel rispetto delle condizioni e delle norme previste nel presente Regolamento nonché dall'apposito Regolamento che verrà emanato per disciplinare i casi rientranti nel presente articolo e nell'art. 191 del D. Lgs n. 50/2016.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente articolo e dell'art 191 del D.Lgs. n. 50/2016. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta.

3. Entro il medesimo termine il Comune può, con motivata deliberazione, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, previa definizione nell'apposita disciplina regolamentare, definendo altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente.

**CAPO III - FORME DI SOSTEGNO**

**Art. 10**

**(Agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)**

1. Entro il termine per l'approvazione degli schemi di bilancio e la definizione delle tariffe la Giunta definisce l'importo massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del Contratto di Partenariato Sociale nella forma del c.d. "Baratto Amministrativo", e l'individuazione dei corrispondenti capitoli di bilancio in cui sono allocate le risorse che possono essere considerate quali minori spese o risparmi di gestione a seguito dello svolgimento delle attività oggetto dei contratti di Partenariato Sociale.
2. Fatto salvo il principio della salvaguardia degli equilibri di bilancio, le attività svolte nell'ambito del presente Regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.
3. Altre forme di agevolazione dei cittadini potranno consistere nella compensazione di quanto sarà dovuto a titolo di canoni di locazione all'Amministrazione con ore di lavoro svolto per la collettività, sempre che la somma iscritta in bilancio a titolo di canoni venga previamente compensata con una minor spesa ad altro titolo in conseguenza dell'opera o attività che sarà svolta dai cittadini.
4. La Giunta definirà annualmente, prima di qualsivoglia indizione di avviso pubblico e/o istruttoria su proposta di collaborazione spontaneamente prodotta:
  - il fondo da destinare alla copertura delle entrate patrimoniali attraverso ore di lavoro dei cittadini;
  - il tipo di interventi ammessi e l'ordine di priorità fra gli interventi che riguardano la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade oppure interventi di cura del decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;
  - il valore orario della prestazione che verrà quantificata, per tipologia, con il sistema modulare analogo a quello dei voucher;
  - i limiti di reddito ed i requisiti che devono essere posseduti per presentare la domanda per l'accesso al "baratto amministrativo";
  - le figure all'interno dell'Amministrazione che verranno individuate come "Tutor" dello specifico intervento ammesso e che dovranno relazionare sulla esecuzione a regola d'arte degli interventi stessi.
5. Nel rispetto dei principi in tema di salvaguardia degli equilibri e dei vincoli di bilancio, in nessun caso potranno essere oggetto di "baratto amministrativo" le somme gravanti sui cittadini a titolo di pregressi obblighi tributari o extratributari non adempiuti.
6. Non potrà essere oggetto di "baratto amministrativo" il credito dell'Ente locale qualificato come indisponibile e con previsione legale della sua destinazione in tutto o in parte ad altro Ente Pubblico o allo Stato.
7. In forza della inderogabilità delle norme in tema di contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione, nonché dell'attuazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, non è possibile compensare i debiti del contribuente verso il Comune con la realizzazione di appalti di lavori, di beni o di servizi.
8. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera per libera scelta, prestando il proprio supporto in modo spontaneo ma economicamente riconosciuto nell'ambito del contratto di partenariato sociale, in una logica di complementarità e mai di sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. Il cittadino coinvolto nel contratto di partenariato sociale è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia"

ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

9. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto e dalle agevolazioni previste senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

10. Entro il 31 dicembre di ogni anno i *tutor* comunicheranno al Servizio del Comune di Peschiera Borromeo che gestisce l'entrata tributaria o extratributaria l'elenco dei cittadini che, in forma singola o associata, hanno svolto a regola d'arte ed efficacemente le attività/servizi assegnati, al fine dell'applicazione della agevolazione nell'anno successivo.

## **Art. 11 (Assicurazione)**

1. I cittadini che svolgono gli interventi di cui al presente Regolamento saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari e concernenti l'attività svolta per statuto e non rientrante in quella svolta per il Comune.

3. Il cittadino/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative o commessi per dolo o colpa grave.

## **Art. 12 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)**

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

## **Art. 13 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate)**

1. Il Contratto di Partenariato, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi, sempre che a ciò non ostino esigenze di tutela dell'anonimato e, in ogni caso, del pieno rispetto della vigente normativa sulla riservatezza.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni; in quanto tale, essa costituisce facoltà e non obbligo per il Comune.

## **CAPO IV - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Art. 14 (Prevenzione dei rischi)**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e formazione adeguata sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che il Comune ritiene adeguati sulla base della specifica attività di formazione effettuata e della valutazione dei rischi, nonché a rispettare le prescrizioni impartite dai supervisori.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore tra essi cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel Contratto di Partenariato.
4. Il Contratto di Partenariato disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

### **Art. 15 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)**

1. Il Contratto di Partenariato indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa grave, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 16 (Clausele interpretative)**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate, per quanto non espressamente disposto, nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili di Settore/Servizio delle Strutture comunali chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione annuale.
3. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, al fine di garantire la piena efficacia e l'immediata eseguibilità, potrà fornire indirizzi e orientamenti generali per l'applicazione delle norme del presente Regolamento, in attesa di sottoporre al Consiglio Comunale proposte per l'interpretazione autentica o per la modifica.

### **Art. 17 (Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, fermo restando la diversa efficacia stabilita dai commi 1 e 2 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 con s.m.i..
2. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, nel qual periodo verranno osservati anche gli orientamenti generali eventualmente predisposti dalla Giunta Comunale.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.